

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Manuele Bertoli e cofirmatari per il Gruppo socialista per una legge cantonale sulla statistica

del 17 settembre 2007

L'art. 65 della Costituzione federale prevede che la Confederazione rileva i dati statistici necessari sullo stato e l'evoluzione della popolazione, dell'economia, della società, del territorio e dell'ambiente in Svizzera e che può emanare prescrizioni sull'armonizzazione e la gestione di registri ufficiali per contenere quanto possibile l'onere dei rilevamenti. Per concretizzare questo mandato costituzionale la Confederazione dispone della Legge sulla statistica federale del 9 ottobre 1992 e della Legge federale sul censimento federale della popolazione del 26 giugno 1998. Quest'ultima, purtroppo, è stata stravolta da una sciagurata decisione dell'Assemblea federale del 22 giugno 2007, che, se mantenuta, ridurrà il Censimento federale decennale a poca cosa.

A livello cantonale la Costituzione non menziona la raccolta di dati statistici tra i compiti della collettività e non esiste una legge sulla statistica. Come rilevato nel Programma pluriennale della statistica ticinese sottoposto a consultazione nel corso del 2006, l'ufficio di statistica cantonale si avvale oggi di una serie di strumenti legislativi disparati e, aggiungiamo noi, in parte piuttosto traballanti. In particolare:

- a) il Decreto legislativo del 19 febbraio 1929 che istituisce l'Ustat;
- b) la Legge del 18 aprile 1989 sul coordinamento sanitario (artt. 1, 3, 82);
- c) il Regolamento del 19 maggio 1993 sull'applicazione della legge sulle biblioteche (art. 1);
- d) la Risoluzione governativa dell'8 febbraio 1994 concernente il coordinamento sanitario;
- e) la Risoluzione governativa del 1° febbraio 1994 concernente il mercato immobiliare;
- f) il Decreto legislativo del 24 giugno 1997 concernente le tasse per le prestazioni statistiche;
- g) la Legge del 2 febbraio 1998 sul registro fondiario (artt. 1, 2, 45);
- h) il Decreto esecutivo del 1° aprile 1998 concernente le tasse per le prestazioni statistiche;
- i) la Risoluzione governativa del 5 maggio 1998 tramite la quale viene istituito l'Osservatorio della vita politica;
- j) il Decreto legislativo del 30 novembre 1999 concernente il censimento federale della popolazione;
- k) il Regolamento del 28 agosto 2001 concernente il controllo delle attività economiche;
- l) la Nota a protocollo del Consiglio di stato del 15 ottobre 2002 concernente la partecipazione dei cittadini alle votazioni;
- m) il Regolamento del 3 dicembre 2002 concernente la perequazione finanziaria intercomunale (artt. 1, 2, 7);
- n) il Decreto legislativo del 1° ottobre 2003 concernente l'allestimento di una statistica sulle abitazioni vuote.

Numerose sono poi le statistiche redatte a livello cantonale al di fuori dell'Ufficio di statistica, per ragioni diverse sulle quali non intendiamo qui soffermarci.

A parere dei sottoscritti questa situazione non è per nulla soddisfacente.

Essa dovrebbe essere riformata con l'adozione di una legge cantonale che fornisca tutte le basi legali necessarie all'Ufficio di statistica per poter lavorare con tranquillità e/o che deleghi al Governo le competenze necessarie per agire per via di regolamento.

La mancanza di una legge unica impedisce di avere una visione coordinata e globale della statistica cantonale, mancando all'Ustat la possibilità di influenzare attività statistiche attualmente dipendenti da altre unità amministrative. Senza questa legge, di converso, oggi l'attività dell'Ustat può essere intralciata da decisioni di altre unità amministrative, che non hanno necessariamente quale priorità la produzione di statistiche nella loro attività, in particolare quando l'Ustat utilizza registri amministrativi esterni al DFE (vedi domande di costruzione, permessi di lavoro, transazioni immobiliari, personale sanitario, ecc.). Senza base legale unitaria l'Ustat è infine intralciato nel suo ruolo di interlocutore unico per gli aspetti di statistica pubblica relativi al Ticino, con l'Ufficio federale di statistica, il che va a scapito del coordinamento della statistica cantonale, nell'ambito del Sistema statistico svizzero.

Le difficoltà nel coordinare la produzione cantonale di statistiche ha poi come conseguenza uno spreco di risorse per l'assenza di sinergie relative ad attività analoghe, svolte da organismi diversi della stessa Amministrazione cantonale: memorizzazione di dati in doppio, nomenclature non confrontabili, interruzioni di serie storiche, ecc.

In questa legge dovrebbero figurare almeno:

- i principi cardine della statistica;
- gli ambiti per i quali il Parlamento ritiene doveroso procedere ad analisi statistiche, tenendo conto anche della recente decisione federale sul Censimento decennale;
- l'obbligo della stesura di un programma pluriennale;
- gli indirizzi dell'organizzazione dell'Ufficio di statistica e del coordinamento di tutti coloro i quali agiscono in questo settore;
- le prerogative degli operatori quanto alla raccolta dei dati.

A parere dei sottoscritti sarebbe pure utile che questo servizio centrale venisse sganciato da un Dipartimento e messo sotto il controllo diretto del Consiglio di Stato, come del resto dovrebbe poter capitare per altri servizi centrali.

A nostra conoscenza diversi Cantoni hanno già adottato un quadro normativo coerente per questo compito e la Conferenza svizzera degli uffici regionali di statistica ha messo a punto un modello di legge cantonale da proporre alle autorità politiche.

Tutto ciò considerato, con la presente iniziativa parlamentare generica si chiede l'adozione di una legge cantonale sulla statistica che possa adempiere alle lacune appena presentate e che contenga gli elementi sopra descritti.

Per il Gruppo PS:

Manuele Bertoli

Carobbio - Cavalli - Corti - Ferrari - Ghisletta D. -

Ghisletta R. - Kandemir Bordoli - Lurati - Malacrida -

Marcozzi - Orelli Vassere - Stojanovic